

(N. 819)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori INNOCENTI, SCHIANO, FAEDO, BOMPIANI, ACCILI, BORGHI, GRAZIOLI, MEZZAPESA, TRIFOGLI, GIACOMETTI, GUSSO, RUFFINO, FOSCHI e CERVONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1977

Trattenimento in servizio oltre i limiti di età di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 26 della legge 29 marzo 1956, n. 288, modificata dall'articolo 5 della legge 18 febbraio 1963, numero 86, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 408; l'articolo 1 della legge 11 marzo 1955, n. 85, e l'articolo 17 della legge 26 luglio 1961, n. 709, stabiliscono i limiti di età per il collocamento a riposo degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Per alcune categorie di personale del Corpo stesso tali limiti non raggiungono il 60° anno di età.

Infatti, per i tenenti colonnelli il limite è fissato a 58 anni, per i maggiori a 57, per i capitani, tenenti e sottotenenti a 54, per i brigadieri e vicebrigadieri a 58, per gli appuntati e guardie a 56.

Tali limiti di età sono stati stabiliti in considerazione che determinate funzioni mi-

litari non possono essere esercitate oltre una certa età.

In effetti le funzioni del Corpo sono più civili che militari.

Infatti, i vari disegni di legge per il riordinamento della pubblica sicurezza attualmente all'esame delle commissioni parlamentari, prevedono la smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e conferiscono agli ufficiali le stesse attribuzioni e gli stessi compiti dei funzionari civili di pubblica sicurezza.

Ne consegue che i presupposti su cui è basata la motivazione delle norme che stabiliscono gli attuali limiti di età per il personale militare verranno a cadere con conseguente inevitabile adeguamento di detti limiti a quelli vigenti per il personale civile di pubblica sicurezza che, attualmente, a qualunque grado appartenga, viene colloca-

to a riposo al compimento del 65° anno di età.

Nelle more dell'approvazione del progetto di riordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, un rilevante numero di personale militare sarà raggiunto dai limiti di età attualmente in vigore e posto in congedo per tale motivo, con ulteriore peggioramento della già grave situazione di sottorganico a tutti i livelli.

Infatti, esistono nel Corpo larghi vuoti di organico che raggiungono le seguenti proporzioni:

al momento attuale sono vacanti 13.000 posti circa;

entro l'anno in corso vi sarà un incremento di ulteriori 2.000 posti;

per il prossimo anno è prevista una vacanza di 5.000 posti;

alla fine del 1978 il totale dei posti vacanti raggiungerà il numero di 20.000 circa.

Gli arruolamenti coprono in minima parte (2.000 unità circa all'anno) i vuoti di cui sopra.

Il provvedimento del richiamo temporaneo in servizio di un contingente di militari (decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1977, n. 100), adottato dall'Amministrazione per contenere il fenomeno seppure in forma ridotta, ha dato esito negativo.

Anche il provvedimento (decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687) che ha consentito il ritiro delle domande da parte di quei mili-

tari che avevano chiesto di essere posti in congedo anticipato ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, non ha sortito gli effetti sperati.

Per quanto premesso e considerato che la situazione dell'ordine pubblico va sempre più aggravandosi, che di conseguenza le esigenze dei servizi di polizia divengono giorno per giorno più pressanti e che il maggior vuoto negli organici è determinato dal congedamento del personale militare perché raggiunto dai limiti di età, è quanto mai necessario, in attesa che il problema venga globalmente esaminato e risolto in sede di predisposizione delle norme sullo stato giuridico degli appartenenti al futuro Corpo di polizia, che un urgente provvedimento legislativo disponga il mantenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello incluso, dei sottufficiali fino al grado di brigadiere incluso e dei militari di truppa raggiunti dai limiti di età, assicurando loro la progressione della carriera anche se posti in soprannumero.

Il disegno di legge eviterà, per quanto possibile, un ulteriore deterioramento della situazione e, successivamente, consentirà alla Amministrazione l'utilizzazione, anche nel nuovo Corpo, di personale di consolidata e vasta esperienza operativa ed ancora nel pieno delle sue capacità fisiche e tecnico-professionali.

In relazione a quanto rappresentato, si chiede che il presente disegno di legge venga sollecitamente esaminato ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza fino al grado di tenente colonnello incluso, i sottufficiali fino al grado di brigadiere incluso ed i militari di truppa che debbono cessare dal servizio permanente o dal servizio continuativo per raggiunti limiti di età, a domanda sono tratti in servizio a tutti gli effetti, in soprannumero, fino all'entrata in vigore della legge sullo stato giuridico del personale del futuro Corpo civile di polizia, e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età.